



DETERMINAZIONE N. 103/2018

Oggetto:

Sistema di Protocollo ASP dell'Agenzia. Esercizio della facoltà di prosecuzione per il periodo maggio 2018 – dicembre 2018 dei servizi previsti nella lettera-contratto prot. 17338 del 14.09.2017. CIGZAF174B37B

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2016, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, vistato ed annotato dai competenti organi al n. 1236 in data 13 giugno 2016;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n.2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

CONSIDERATO che nell'espletamento delle funzioni alla stessa attribuite l'Agenzia per l'Italia Digitale, per disporre di servizi essenziali all'operatività del sistema di protocollo, di manutenzione correttiva, evolutiva, adeguativa e adattativa dell'applicativo di gestione documentale e protocollo informatico "Protocollo ASP" si è dovuti ricorrere in via esclusiva e continuativa, nell'ambito del contratto quadro SPC, negli anni 2014 e 2015 alla Dedagroup – DDWay s.r.l. in forza di subappalto conferito dall'RTI composto dalle Società HP e Fastweb, visto che tutte le



personalizzazioni sull'applicativo erano state effettuate in via esclusiva da Dedagroup S.p.a., nel cui gruppo è la Società DDWay s.r.l., e che rivolgersi ad altro fornitore avrebbe comportato disservizi e impatti negativi, sia in termini di costi e di tempi, sia nell'esecuzione del servizio stesso;

VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in modo specifico l’art. 216, comma 1;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (nella vigenza del quale è stato definito il contratto della cui proroga tecnica si tratta);
- l’art. 1, comma 449 e, in particolare, il comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i.”, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520 nonché la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242)” (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), in merito al ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla Consip;

VISTA la deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, con i quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti “è teorizzabile, in considerazione della necessità di evitare un blocco dell’azione amministrativa ed ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;

CONSIDERATO che, nel rispetto della normativa vigente, brevemente richiamata si è reso necessario, per assicurare la continuità operativa del Servizio di protocollo definire con la DDWay s.r.l., la lettera-contratto prot. 5632 del 30 giugno 2015 e il connesso quinto d’obbligo (con nota prot. 9169 dell’8 settembre 2015), a seguito, rispettivamente, della determinazione n. 16/2015 del 30 giugno 2015 e n. 69 del 7 settembre 2015 nonché la lettera contratto prot. 17472 del 27 novembre 2015, definita a seguito della determinazione n. 152/2015 del 27 novembre 2015 e che si è articolata fino al 30 novembre 2016 (come confermato anche dall’attestazione di regolare esecuzione prot. 16817 del 17 giugno 2016);

CONSIDERATO che a seguito di gravi criticità di natura tecnica evidenziatesi nel sistema di gestione del protocollo informatico, i referenti tecnici dell’Agenzia hanno convenuto sull’esigenza di individuare una soluzione alternativa, al passo con l’evoluzione tecnologica e aderente alle nuove esigenze organizzative;

CONSIDERATO che nel bando per la definizione di un Contratto Quadro CONSIP



“Sistemi gestionali integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1507” (nel prosieguo per brevità denominata anche CQ SGI) si è riscontrato possibile acquisire le attività di sviluppo e aggiornamento essenziali alla continuità operativa del sistema di protocollo dell’Agenzia;

CONSIDERATO che, nelle more del perfezionamento del citato contratto quadro, l’AgiD ha dovuto comunque assicurare la continuità dei servizi essenziali all’operatività del protocollo, in regime di proroga tecnica, con la nota prot. 28076 dell’11 novembre 2016 (di cui alla determinazione n. 314/2016 dell’11 novembre 2016) e la nota prot. 17338 del 14 settembre 2017 (di cui alla determinazione n. 259/2017 del 14 settembre 2017) quest’ultima, controfirmata per accettazione come da prot. 17346 del 14 settembre 2017, con durata di 6 (sei) mesi a decorrere dal 1 dicembre 2017, salva restando la facoltà di prosecuzione per i casi in cui, nel termine previsto per la proroga stessa, non si fosse riusciti a passare alla nuova soluzione;

CONSIDERATO però che nel corso degli approfondimenti tecnici, avviati dai competenti Uffici, per l’adesione al citato CQ SGI, è emersa invece la mancanza di servizi considerati essenziali alla continuità dell’attuale applicativo di protocollo, tali da rendere inidonea la soluzione prospettata nonché eccessivo il costo da sostenere (essendo stata stimata una spesa triplicata rispetto alle previsioni di acquisto e alle previsioni di budget dell’AgiD);

VISTA, infatti, la Determinazione n. 300 del 27 ottobre 2017 di “Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018 – 2019, ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), aggiornamento della determinazione n. 301/2016 (“Programma annuale e triennale degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia per l’Italia Digitale”), nella quale, in coerenza con le previsioni di budget, era stata prevista la somma massima complessiva di €400.000,00 Euro per l’adesione al citato CQ SGI, essenziale al passaggio alla nuova soluzione;

CONSIDERATO però che con appunto del 9 febbraio 2018, l’Ufficio Segreteria Tecnica, supporto agli organi e comunicazione, a seguito delle gravi criticità che si sono riscontrate nell’adesione al contratto quadro Consip SGI, ha proposto di procedere alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, avviso che è stato pubblicato a seguito della determinazione n. 42/2018 del 14 febbraio 2018, per verificare sul mercato la disponibilità di soluzioni tecniche alternative che, stante l’inidoneità dello strumento inizialmente valutato, assicurino almeno:

- il servizio in hosting di protocollo informatico, attraverso una gestione di base dei workflow ottenuta mediante le assegnazioni;
- il servizio in hosting di gestione documentale, per creare e gestire documenti informatici e fascicoli;
- la migrazione dall’attuale sistema di protocollo in uso presso l’Agenzia al nuovo sistema, comprendendo sia la base documentale che il database dell’applicazione;
- i servizi di assistenza e help desk; training on the job per gli operatori di



protocollo; training per gli utenti; di manutenzione correttiva e adeguativa; di gestione delle eventuali evoluzioni richieste;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni del contesto normativo vigente e delle motivazioni tecniche sopra richiamate e meglio illustrate nel citato appunto del 9 febbraio 2018, con appunto del 23 marzo 2018, stante l'iter avviato per l'analisi delle soluzioni di mercato con la pubblicazione dell'avviso summenzionato, l'Ufficio Segreteria Tecnica, supporto agli organi e comunicazione, propone di esercitare la facoltà di richiedere la prosecuzione dei servizi che garantiscono l'operatività del protocollo, fino al 31 dicembre 2018:

- integrando, per il mese di dicembre, la copertura di budget già richiesta con la richiamata determinazione n. 259/2017;
- con gli stessi patti e condizioni del contratto vigente;
- con il diritto di recesso ad nutum dal contratto stesso qualora l'AgID riesca a passare ad una soluzione alternativa, prima della scadenza del 31 dicembre 2018, della proroga tecnica;

CONSIDERATA la comunicazione prot. 25142 del 11/12/2017 da cui si è appresa la scissione della Divisione "Public sector, Telco & utilities" della DDway s.r.l. in favore della Dedagroup public services s.r.l., (Partita IVA: 01727860221) efficace dal 1 dicembre 2017;

VISTO il Bilancio di previsione 2017 e triennio 2017-2019, adottato con Determinazione n. 81 del 30 marzo 2017, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella riunione del 12 febbraio 2017 con verbale n. 2/2017 (prot. AgID n. 7081 del 29 marzo 2017) ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2017, visto ed annotato dall'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 2017 al n. 1410;

VISTA la Determinazione n. 3 del 11/01/2018 di gestione provvisoria del budget 2018, dal 1 gennaio al 30 aprile 2018, approvato con DPCM del 20 marzo 2018, che fissa i limiti di costo mensile pari ad un dodicesimo del budget dell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento;

CONSIDERATO che la facoltà di prosecuzione dei servizi previsti nella proroga tecnica vigente di cui trattasi, è comunque in coerenza con i limiti summenzionati, previsti per il periodo di gestione provvisoria e che i costi connessi rappresentano una spesa indifferibile ed urgente, essenziale ad assicurare l'operatività del protocollo dell'Agenzia;

VISTA la copertura di budget del competente servizio Bilancio e contabilità inerente i costi previsti per i mesi di durata della proroga tecnica confermata con mail del 7 marzo 2018;



DETERMINA

1. Di esercitare la facoltà di richiedere la prosecuzione dei servizi, prevista nella nota prot. 17338 del 14.09.2017, al fine di garantire che i servizi resi dalla Dedagroup public services s.r.l. proseguano fino al 31 dicembre 2018, assicurando l'operatività del Sistema di Protocollo ASP dell'Agenzia, nelle more del passaggio alla soluzione per l'evoluzione, la migrazione e la futura gestione del sistema di protocollo;
2. Di imputare nel budget 2018 alla voce "Servizi informatici", la previsione di spesa massima per il periodo complessivo di proroga, integrando, in linea con la determinazione n. 3/2018, la copertura di budget già assunta a seguito della determinazione n. 259/2017 per un importo massimo di €3.041,58 IVA esclusa, pari ad €3.710,73 IVA inclusa (portando quindi la spesa massima per il periodo maggio - dicembre 2018 a €21.291,08 IVA esclusa, pari a €25.975,12 IVA inclusa);
3. Di confermare la nomina, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti) del Dott. Marco Bani quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del relativo contratto, con l'incarico fra gli altri di:
 - comunicare all'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento la corretta articolazione dei costi di budget in considerazione della durata effettiva della proroga;
 - curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato D.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida dell'ANAC inerenti il ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (RUP), garantendo, fra gli altri la corretta comunicazione e gestione del CIG, tenuto conto dell'importo dichiarato su SIMOG per l'affidamento di cui trattasi e ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria;
4. Di dare mandato ai referenti competenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma, 30 marzo 2018

Antonio Samaritani